D.R.S. 1210

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT 2451 UE sito in Mazara del Vallo (TP) impresa alimentare QUINCI ANTONINA - Sospensione del riconoscimento -

La Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004;

VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015";

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - "Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004";

VISTO il decreto legislativo n. 2 del febbraio 2021, n. 27 inerente alle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2017/625, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni e le provincie autonome, di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali quali Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico al dott. Giacomo Scalzo;

VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Zora l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 "Sicurezza Alimentare";

VISTO il D.I.G. n. 01555 del 12 agosto 2002, con il quale lo stabilimento della ditta FERRO MARIA & C. SOCIETA' DI ARMAMENTO S.A.S., sito in Mazara del Vallo (TP), via Bessarione n. 101, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio dell'attività di stabilimento ittico di cui alla tipologia 3 della circolare ministeriale del 19 febbraio 1993, n. 3, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, con l'attribuzione del numero di identificazione 2451;

VISTO il D.I.G. n. 1013 del 10 giugno 2003 con il quale all'attività dello stabilimento della ditta FERRO MARIA & C. SOCIETA' DI ARMAMENTO S.A.S. subentra la ditta PIETRO CIARAMITARO E C. S.N.C.;

VISTO il D.D.S. n. 8493 del 02 agosto 2006, con il quale è stata modificata la ragione sociale indicata nel decreto dirigenziale n. 1013 del 10 giugno 2003 da ditta PIETRO CIARAMITARO E C. S.N.C. a ditta GIUSTO IGNAZIO;

VISTO il D.D.S. n. 01549 del 03 luglio 2009, con il quale il riconoscimento veterinario 2451 è stato volturato dalla ditta GIUSTO IGNAZIO alla ditta QUINCI ANTONINA;

VISTO il D.D.S. n. 1723 del 17 settembre 2013 con il quale l'attività dello stabilimento con l'attribuzione del numero di riconoscimento veterinario 2451 è stato riconosciuto idoneo anche all'esercizio dell'attività di Impianto prodotti della pesca, locale cernita e sezionamento (Sez. VIII) di prodotti della pesca freschi e trasformati (tranciatura, eviscerazione e decongelamento di crostacei);

VISTA la nota prot. n. 0098017 del 26 ottobre 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 34851, con la quale il SUAP del comune di Mazara del Vallo (TP) ha indetto la conferenza dei servizi semplificata decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. finalizzata alla sospensione temporanea dell'*approval number* IT 2451 UE, attribuito

allo stabilimento dell'impresa alimentare QUINCI ANTONINA, sito in Mazara del Vallo (TP), via Bessarione, n. 101;

VISTA la nota prot. n. 35745 del 3 novembre 2026, con la quale questo Servizio ha chiesto al SUAP del comune di Mazara del Vallo (TP) di integrare la pratica di sospensione del riconoscimento;

VISTA la PEC del 05 novembre 2026, assunta in data 06 novembre 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 36176, con la quale il SUAP del comune di Mazara del Vallo (TP) ha trasmesso le integrazioni richieste con la suddetta nota;

RITENUTO di dovere procedere alla sospensione riconoscimento;

D E C R E T A

ART.1 Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'*approval number* **IT 2451 UE** attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare QUINCI ANTONINA, sito in Mazara del Vallo (TP), via Bessarione n. 101, è temporaneamente sospeso;

ART.2 Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. Strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al SUAP del Comune di Mazara del Vallo (TP) per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 13/11/2026

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

DANIELA ZORA
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
13.11.2026
10:46:50
GMT+01:00

F.P.F.